



COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Dante, n.15 - cap. 38055 - Grigno
codice fiscale 00301100228
telefono 0461 775111 - Telefax 0461 775130

n. _____ di prot.

Grigno, 16.07.2015

Ordinanza n° 1467

OGGETTO: Divieto di transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio nel tratto di strada per la frazione Selva, eccetto autorizzati.

Il Sindaco

Premesso che:

è stato piu' volte accertato che alcuni veicoli a motore trainanti un rimorchio giungono, anche involontariamente, nei pressi dell'abitato di Selva ove, per tali mezzi, è successivamente impossibile provvedere all'inversione di marcia per mancanza di adeguati spazi di manovra;

tale situazione comporta seri pericoli per il transito degli utenti stradali;

si ritiene pertanto necessario istituire il divieto di transito per i veicoli a motore trainanti un rimorchio a partire dal Km.1,400 dalla rotatoria stradale posta nei pressi dell'impianto produttivo Mocellini srl in Via Pertega e, come dettagliatamente specificato dalla segnaletica verticale, ad eccezione di quelli specificatamente autorizzati dal Sindaco.

visto l'articolo 5, comma 3 e gli articoli 6 e 7 del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992;

ordina

- 1. a partire dal Km.1,400 dalla rotatoria stradale posta nei pressi dell'impianto per la lavorazione inerti Mocellini srl in Via Pertega e, come dettagliatamente specificato dalla segnaletica verticale, nel tratto di strada che porta alla frazione di Selva, è istituito il divieto di transito per i veicoli a motore trainanti un rimorchio, ad eccezione di quelli specificatamente autorizzati dal Sindaco.**

La presente ordinanza entra in vigore entro 48 ore dalla sua pubblicazione all'albo pretorio e previa posa in opera della prescritta segnaletica stradale prevista dall'articolo 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992.

Tutti i funzionari ed agenti di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo il 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro gli inadempienti si procederà a norma di Legge.

Fa presente che l'ordinanza conserva validità fino a revoca esplicita e che la stessa costituisce atto definitivo e pertanto impugnabile mediante:

- a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni;
- b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Da pubblicare: all'Albo Comunale;
sul sito internet;

Da notificare: corpo Polizia Locale della Bassa Vals;
stazione Carabinieri di Grigno;
cantiere comunale.



Il Sindaco

CA. Ph. Fogarotto Leopoldo